PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DELLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE, PREVISTA DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1949, N. 993

Art. 3

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54. All'onere relativo all'esercizio 1952-53 sara' fatte fronte con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze concernente "acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti e macchinari, ecc.". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993
Estremi	Legge 7 dicembre 1952, n. 1846
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dell-autorizzazione-al-governo-di-sospendere-o-ridurre-i-dazi/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it